CITTA' DI CATANZARO
Settore Patrimonio – Provveditorato – Demanio
Corso Mazzini, 188. 88100 Catanzaro

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATANZARO

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATANZARO

Codice CIG Z68190A08D

Art. 1 — Stazione appaltante

Comune di Catanzaro (di seguito semplicemente S.A.) con sede in via Jannoni n. 68 di Catanzaro. 88100 Catanzaro. tel. 0961 881774 fax 0961 8817782.
Profilo di committente http://www.comunecatanzaro.it.

Art. 2 - Oggetto e importo dell'appalto

II presente Capitolato d'Oneri disciplina il contratto per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle fotocopiatrici di proprietà della S.A. (Stazione Appaltante).
I soggetti economici interessati alla gara potranno richiedere di effettuare un sopralluogo al fine di verificare ubicazione e stato di consistenza delle fotocopiatrici oggetto di contratto. L'importo complessivo dell'appalto è di € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre ad IVA.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

II servizio dovrà essere eseguito sul parco fotocopiatrici della S.A.
In particolare, le fotocopiatrici dovranno essere manutentate con interventi "all-in" (all inclusive), nessuno escluso.
Per gli interventi "all-in" nei quali sono interamente comprese nel servizio le prestazioni di manutenzione ed assistenza tecnica, la fornitura e posa in opera dei relativi materiali di consumo (toner, tamburo, ecc. con la sola eccezione della carta) necessari alla fotocopiatura, nonché il servizio di ritiro e lo smaltimento dei materiali di risulta (toner, developer, ecc.) la S.A. corrisponderà l'importo per singola copia-stampa, offerto in sede di gara dal fornitore aggiudicatario.
E'compreso nel servizio anche l'installazione e configurazione dei p.c., nessuno escluso e quindi in numero illimitato, alla fotocopiatrice di rete per le funzioni di stampante / scanner, per ogni e qualsiasi necessità della S.A. entro e non oltre 12 ore dalla chiamata.
II fornitore aggiudicatario avrà quindi l'obbligo di mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del servizio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta della S.A., l'assistenza tecnica, la manutenzione, i materiali di consumo, qualsiasi parte di ricambio principale e/o accessoria che si renderà necessario sostituire, nessuna esclusa, ovvero porre in essere ogni attività necessaria per il buon funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti delle apparecchiature guaste. Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità di funzionamento del prodotto in relazione a quanta previsto nella documentazione tecnica e manualistica d'uso.
Le fotocopiatrici sottoposte a manutenzione mediante interventi "all-in" sono indicate nel documento unito al presente Capitolato sotto la voce : **ALLEGATO**

A (NUMERO COPIE ANNUE)

Per tutti gli interventi tecnici di manutenzione dovranno essere rispettate le seguenti condizioni contrattuali:

- le operazioni di manutenzione e la fornitura di materiali di consumo dovranno essere effettuati negli uffici presso i quali le apparecchiature sono installate entro il termine delle 12 ore solari successive alla richiesta — esclusi sabato, domenica e festivi — e negli orari di apertura del servizi richiedenti, compatibilmente con l'orario ordinario di lavoro del fornitore;
- qualora un intervento non possa essere eseguito in loco, il fornitore è autorizzato alto spostamento delle macchine guaste presso la propria officina, facendosi carico di tutti gli oneri derivanti ed assumendosi anche l'eventuale responsabilità dei danni che derivassero alle apparecchiature stesse durante il trasporto e/o la loro custodia;
- nel caso in cui la riparazione implichi il ritiro temporaneo dell'apparecchio per più di 48 ore solari, il fornitore dovrà impegnarsi a fornire, entro 24 ore, un altro apparecchio in sostituzione con le simili caratteristiche e prestazioni, senza ulteriori oneri per la S.A.. Sarà redatto un verbale sottoscritto da entrambe le parti per il conteggio delle copie effettuate dal fotoriproduttore temporaneamente assegnato;
- il fornitore dovrà fornire il toner direttamente presso i servizi dove sono ubicate le macchine fotocopiatrici, entro il termine di 12 ore solari successive alla richiesta — esclusi sabato, domenica e festivi;
- ogni fotocopiatrice dovrà essere dotata di un libretto nel quale saranno riportati, a cura del personale del fornitore addetto all'assistenza tecnica, tutti gli interventi tecnici e di manutenzione effettuati. II tecnico incaricato riporterà, sul libretto, la lettura del contatore prima e dopo l'intervento;
- il fornitore aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, redigerà apposito verbale contenente la lettura dei contatori di ogni singola fotocopiatrice. Tale lettura sarà riportata sul libretto di manutenzione di cui al comma precedente.

INOLTRE:

- durante la vigenza contrattuale, la S.A. può, a suo insindacabile giudizio, aumentare e/o diminuire il parco fotocopiatrici e il fornitore è tenuto a prestare i servizi di cui al presente capitolato agli stessi patti e condizioni;
- dal presente contratto per gI interventi "all-in" sono esclusi i guasti dipendenti da caduta, motivi accidentali, colpa grave o dolo del personale o di terzi. In tal caso il fornitore dovrà trasmettere alla S.A. debita relazione per i provvedimenti di competenza;
- al fornitore aggiudicatario, per qualsiasi intervento contrattuale, non compete alcun diritto di chiamata né spesa di eventuale trasferta nelle varie sedi aziendali, né la stessa potrà addebitare alcun costo di eventuali preventivi richiesti dalla S.A.;
- alla scadenza dell'appalto, anche nel caso di contratto anticipatamente

risolto, le apparecchiature dovranno essere lasciate in perfetto stato di funzionamento. In caso contrario, ferma restando l'applicazione delle penali, la S.A. avrà il diritto di trattenere, sulla cauzione e/o sugli eventuali crediti del fornitore, le somme che riterrà necessarie per ritenere in efficienza le macchine.

Art. 4— Estensione o riduzione del servizio.

La S.A. si riserva la facoltà con preavviso di quindici giorni, di procedere alla diminuzione del numero delle apparecchiature fotocopiatrici, oggetto del servizio di manutenzione. L'esercizio di tale facoltà non comporta a carico della S.A. obblighi risarcitori di sorta, né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese già sostenute, salvo il pagamento del servizio effettivamente prestato. Il preavviso di quindici giorni per la riduzione di uno o più fotocopiatrici oggetto del servizio di manutenzione resta abolito nel caso di furto o distruzione degli stessi. E inoltre facoltà della S.A. variare la dislocazione delle apparecchiature soggette a manutenzione nell'ambito dei locali di S.A., senza che da ciò derivino diritti di sorta per l'aggiudicatario. Nel corso di estensione del servizio la S.A. potrà incrementare il numero delle apparecchiature in manutenzione, dandone comunicazione scritta al fornitore con indicazione della data di inizio del servizio.

Art. 5 - Durata contrattuale

L'appalto ha la durata dì mesi 12 (dodici) dalla stipula del contratto di appalto e comunque non potrà essere superiore ala somma finanziata. Pertanto, qualora il finanziamento dovesse essere insufficiente a coprire l’intero periodo, quest’ultimo viene automaticamente ridotto fino alla fino alla concorrenza dell'importo del presente contratto.

Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto prima della sua scadenza anniversaria (12 mesi dalla data di stipula del contratto) quando l'importo complessivo delle prestazioni eseguite dal fornitore hanno raggiunto quello contrattuale di € 10.000,00, al netto di IVA;

Dall'affidamento del servizio non discende in favore del fornitore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri, restando facoltà della S.A. di rivolgere l'affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici senza che per questo, a quest'ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La S.A. non si impegna a garantire nessun volume di servizio minimo al fornitore durante l'esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sorta.

Art. 6 — Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

Procedura aperta ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice), con aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82 del Codice. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o

riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Bando di Gara, nel Capitolato d'Oneri e nel Disciplinare di Gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
La S.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di più offerte, qualora non siano ritenute idonee sotto il profilo economico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti partecipanti.

Art. 7- Codice CVP e descrizione

- Codice CVP 50313200
- Servizio di manutenzione di fotocopiatrici

Art. 8 - Luogo di esecuzione del servizio

La fornitura del servizio dovrà essere effettuata presso tutte le sedi della S.A. in cui sono ubicate e in funzione le fotocopiatrici oggetto di contratto.

Art. 9 - Penali

Per ogni ora lavorativa di ritardo — intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8,30 e le 18,30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile alla S.A., a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel presente Capitolato, sarà applicata un penale pari ad €/ora 15,00 (euro quindici/00) qualora:

- nell'intervento per l'eliminazione di ogni e qualsiasi guasto purché non dipendente da cause accidentali (cadute, incendi, alluvioni) o ad incuria da parte della S.A.;
- nella consegna del materiale di consumo (ad esclusione della carta).

Per ogni giorno di ritardo esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, qualora la manutenzione implichi il ritiro temporaneo della fotocopiatrice per più di 48 ore solari, qualora il fornitore non ne fornisca un'altra in sostituzione entro 24 ore solari dal ritiro di quella da manutentare, verrà applicata per ogni giorno di ritardo un penale pari ad €/giorno 150,00 (euro centocinquanta/00).

La S.A., tuttavia, fermo restando che per i giorni e le ore di ritardo trovano comunque applicazione le suddette penali, si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora le inadempienze del fornitore pregiudichi l'attività amministrativa aziendale. Nel caso di risoluzione del contratto, la S.A., senza bisogno di messa in mora, procederà all'incameramento - a titolo di penale - del deposito cauzionale definitivo, salvo il maggior danno. La S.A. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dal fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali avverrà sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del

valore contrattuale complessivo; in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della S.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo dì pagamento della medesima penale.

Art. 10 - Modalità di finanziamento e di pagamento

Il finanziamento dell'appalto è assicurato con fondi di bilancio della S.A.
Per la fatturazione degli interventi in "all-in", il fornitore dovrà emettere fattura mensile che dovrà contenere, oltre a quanto previsto per legge, le seguenti specifiche indicazioni fotocopiatrice per fotocopiatrice:

- lettura iniziale del contatore (1);
- lettura contatore finale (2);
- copie/stampe prodotte, risultanti dalla differenza delle precedenti 2) e 1);
- corrispettivo unitario per fotocopia

La S.A., previa verifica in contraddittorio delle prestazioni eseguite dal fornitore, provvederà alla liquidazione delle relative fatture.
Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione è il seguente: Y567I2

Art. 11 - Obblighi ed oneri a carico del fornitore

Il fornitore si obbliga:

- ad utilizzare, per lo svolgimento del servizio esclusivamente personale tecnico specializzato;
- di ritenersi responsabile di qualsiasi danno arrecato agli stabili ed agli apparecchi installati per negligenza, imperizia o cattivo uso da parte del personale dipendente. Gli importi di tali danni verranno dedotti da S.A. dai crediti residui del fornitore;
- di ritenersi responsabile anche di ogni e qualsiasi danno arrecato eventualmente a terzi, sia persone, sia cose, nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato ed è quindi tenuta a sollevare la S.A. da ogni e qualsiasi pretesa ed azione che, a tale titolo, detti terzi dovessero avanzare nei confronti della S.A. stessa: in ogni caso resta impregiudicata ogni altra azione di rivalsa per danni ed i provvedimenti del caso;
- a sostenere tutte le spese accessorie (spese di viaggio e trasferta del personale, ecc.) derivanti da tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato d'Oneri;
- ad osservare nell'esecuzione del servizio le disposizioni del D. Lgs. 81/08 e ss.mm. ed in particolare a quanto disposto dall'art. 18 . Il fornitore dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, adottando inoltre tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e del terzi;

- a smaltire i materiali di risulta provenienti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio, nel rispetto del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;
- a garantire durante lo svolgimento delle prestazioni di servizio, che il comportamento del suo personale sia conforme, alle norme e alle disposizioni interne delle struttura in cui andranno ad operare, in particolare a quelle che regolano e disciplinano il movimento, controllo e l'accesso delle persone e dei mezzi d'opera, inoltre ad osservare un contegno improntato alla massima riservatezza, correttezza e irreprensibilità;
- ad eseguire, subito dopo l'ultimazione di una prestazione, lo sgombero del locale ove sono stati eseguiti interventi di manutenzione;
- a fornire alla S.A. i numeri di telefono ed eventuali altri recapiti presso i quali inoltrare le richieste di intervento;
- ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei sod i lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicati, e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Prima dell'inizio del servizio il fornitore dovrà trasmettere alla S.A.:

a) il nominativo del Responsabile del servizio del fornitore;
b) comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 81/08;

Art. 12 - Cauzione definitiva.

Il fornitore, ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti, è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La fideiussione o le polizze dovranno essere intestate al Comune di Catanzaro - via Jannoni n. 68 – 88100 Catanzaro.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della S.A., con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della S.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la S.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Nel caso in cui tale detta cauzione sia costituita con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, tale deposito dovrà essere effettuato presso il Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria Comune di Catanzaro - Codice IBAN : IT 20 F 01030 04400 000000507296

Art. 13- Subappalto
II subappalto è consentito nelle forme di legge.

Art. 14 - Obblighi di riservatezza
II fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non fame oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. II fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la S.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla S.A. da tale inadempienza.

Art. 15- Rinvio
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d'Oneri, Bando di Gara e Disciplinare di Gara, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di servizi in quanto applicabili.

Art. 16 - Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la S.A. e II Fornitore in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione del presente appalto, è competente il Foro di Catanzaro.

Art. 17- Riserve
La S.A., a tutela della propria autonomia amministrativa, Si riserva inoltre la facoltà insindacabile di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Art. 18 -Trattamento dei dati
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della S.A., nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003. Competono all'aggiudicatario i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003. I soggetti e/o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o che possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale della S.A. coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, Enti ed in generale ogni soggetto, pubblico o privato, aventi titolo ai sensi della L.

241/90 e delle altre norme disciplinanti la presente procedura d'appalto.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Catanzaro.
L'aggiudicatario si impegna, sotto la sua responsabilità, a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i dati, le misure e le informazioni inerenti l'attività oggetto del presente appalto.
In particolare i dati acquisiti nell'ambito della gestione dell'appalto, saranno trattati con la massima riservatezza e rimangono di proprietà della S.A..
L'aggiudicatario non si assume in nessun caso nessuna responsabilità in merito sia all'utilizzo dei dati da parte della S.A. sia del relativo significato che questi rappresentano nel relativo processo industriale a cui si riferiscono, che rimane di esclusiva competenza e responsabilità della S.A. stessa.

Art. 19 - Recesso
La S.A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all'appaltatore le voci di cui all'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- quando la S.A. e il fornitore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- per cessione del contratto da parte del fornitore del servizio; la S.A. incamera la cauzione definitiva;
- per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la S.A. incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, la S.A. incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte del fornitore del servizio; la S.A. incamera la cauzione definitiva;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del fornitore del servizio; la S.A. incamera la cauzione definitiva .
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la S.A. incamera la cauzione definitiva;
- perdita, da parte del fornitore dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la S.A. incamera la cauzione definitiva;

- esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dal fornitore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 coordinata con le modifiche del d.l. 187/2010, la S.A. incamera la cauzione definitiva;
- negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, la S.A. ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pii dalla S.A. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime ii Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del Fornitore il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la S.A. è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

II fornitore del servizio si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste ltaliane SpA, dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche. La S.A. effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. II fornitore del servizio nei contratti con i subappaltori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste ltaliane SpA, ovvero di altri strumenti idonei a costituire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.